

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 2557	Sezione: IV
------------	--------------	-------------

### Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

### Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
<b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b> no				
<b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b> no				
Altro: pena sospesa e non menzione.				
<b>Quantum:</b> anni unodi reclusione				
<b>Gradi precedenti</b>				
1°Grado: Tribunale monocratico di Taranto in data 9 gennaio 2013 condanna ad un anno di reclusione, con i benefici di legge.				
2°Grado: La Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 25 novembre 2014 conferma il giudizio di primo grado.				
<b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no				
<b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no				

### Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
<b>Tipo di evento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
<b>Tipo di infortunio:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

### Fattispecie

Incaricato della verifica dei lavori precedentemente effettuati, metteva il piede in una cavità adiacente ad un cunicolo a cielo aperto coperta da un cartone e precipitava all'interno dello stesso cunicolo ad un'altezza di circa 4 metri, così riportando lesioni personali che richiedevano l'intervento chirurgico di asportazione della milza.
---

### Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

### Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

### Principio di diritto

Secondo la giurisprudenza della Corte, le regole di prudenza e le norme di prevenzione vincolano permanentemente i destinatari in ogni fase del lavoro, senza che sia possibile configurare vuoti normativi o di responsabilità in relazione a particolari operazioni da compiere in situazioni o siti pericolosi ovvero quando presso tali luoghi le opere siano terminate o da terminare o momentaneamente sospese per dare corso ad altre fasi del processo produttivo. Le misure di sicurezza, infatti, devono essere predisposte e mantenute, sia pure con diverse modalità, confacenti alla natura del lavoro da svolgere e alla fase produttiva, prima e durante ciascuna fase del processo lavorativo ed anche al termine di essa, ove siano residue situazioni di pericolo per i lavoratori passati ad altre incombenze ma, comunque, sottoposti al rischio derivante dallo stato di fatto residuo dalla fase pregressa (Sez. 4, n. 1738 del 19/12/1996, dep. 1997, Maggioni ed altro, Rv. 207014). Quanto all'interruzione del nesso causale riferita alla condotta dell'infortunato, è ius receptum nella giurisprudenza della Corte che la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del
--

lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile (vds. per tutte la recente Sez. 4, n. 3787 del 17/10/2014, dep. 2015, Bonelli, Rv. 261946); può definirsi "abnorme" unicamente il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore stesso nella esecuzione del lavoro (giurisprudenza pacifica: vds. in particolare Sez. 4, n. 7267 del 10/11/2009, dep. 2010, Iglina e altri, Rv. 246695; in senso conforme si vedano Sez. 4, Sentenza n. 23292 del 28/04/2011, Rv. 250710; Sez. 4, Sentenza n. 22249 del 14/03/2014, Rv. 259227; Sez. 4, Sentenza n. 7955 del 10/10/2013, dep. 2014, Rv. 259313; Sez. 4, Sentenza n. 16397 del 05/03/2015, Rv. 263386). La Corte di legittimità ha in diverse occasioni avuto modo di affermare che la totale perdita della milza integra l'ipotesi di lesione gravissima prevista dall'art. 583, comma 2, n. 3, cod. pen., atteso che le numerose funzioni da essa assolte non possono ritenersi supplite, nella loro entità globale, da singole attività svolte separatamente da organi diversi (vds. ad es. Sez. 5, n. 47099 del 05/07/2013, Braccini, Rv. 257583; in senso conforme, Sez. 5, Sentenza n. 10644 del 04/07/1991, Rv. 188305). Perciò, è di tutta evidenza che l'asportazione della milza subita dal Pisconti in dipendenza dell'incidente occorsogli costituisce lesione gravissima, per le conseguenze di legge ravvisate dalla Corte di merito.

#### **Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)**

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
<b>Dispositivo:</b> rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.	

#### **Note**

Nella specie, è pacifico (e non viene contestato neppure dal ricorrente) che le protezioni o recinzioni in prossimità dei pozzetti erano temporanee, ed erano previste dal P.O.S. della SMEA Impianti solo in concomitanza con l'infilaggio delle sonde nelle tubazioni realizzate dagli addetti delle opere edili; dopodichè, venivano rimosse, restando unicamente (sempre secondo il P.O.S.) l'obbligo di pulizia dei siti, per impedire scivolamenti e cadute, da attrezzature, materiali, macerie o altro. Ne consegue che, alla luce del ricordato orientamento di legittimità, il P.O.S. predisposto dalla società di cui l'imputato era legale rappresentante era, sul punto, carente e lacunoso; e che ciò fu eziologicamente fatale, nella specie, in quanto l'infortunato, dipendente con il compito di effettuare la verifica del lavoro già eseguito, cadde nel vuoto, da un'altezza di circa 4 metri, in dipendenza della mancanza di protezione di un cunicolo. Dunque la Corte di merito ha correttamente concluso per l'inadeguatezza del P.O.S., per l'addebitabilità di detta carenza all'imputato nella suindicata qualità e per la rilevanza causale di tale condotta con riferimento all'incidente.

La circostanza (peraltro non univocamente comprovata) che l'infortunato, durante la sua attività di controllo, avrebbe ricevuto una telefonata in prossimità del luogo in cui cadde, varcando nell'occasione una recinzione del cantiere che evidentemente era tale da poter essere agevolmente rimossa o superata (come puntualmente osserva la Corte territoriale), non si appalesa tale da poter qualificare come abnorme, nel senso considerato ut supra, il suo comportamento, posto in essere nel corso della verifica sulle lavorazioni a lui affidata.

**I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.**